

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO SCIENTIFICO

Ulrico AGNATI (Urbino), Francesco AMARELLI (Napoli “Federico II”),
Francesco ARCARIA (Catania), Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna),
Mariagrazia BIANCHINI (Genova), Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria
CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianantonio
COSTABILE (Reggio Calabria), Victor CRESCENZI (Urbino), Lucio DE
GIOVANNI (Napoli “Federico II”), Lietta DE SALVO (Messina), María
Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo FASCIONE (Roma Tre),
Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo FUSCO (Macerata),
Francesca GALGANO (Napoli “Federico II”), Stefano GIGLIO (Perugia),
Peter GRÖSCHLER (Mainz), Julia HILLNER (Bonn), Carlo LANZA (Università
della Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKE (Yale), Orazio Antonio
LICANDRO (Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Andrea LOVATO (Bari),
Francesco Maria LUCREZI (Salerno), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Stefania PIETRINI (Siena), Salvatore PULIATTI (Parma),
Boudewijn SIRKS (Oxford), Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

COMITATO EDITORIALE E DI REDAZIONE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Paola BIAVASCHI (Insubria), Maria Luisa
BICCARI (Urbino), Paola Ombretta CUNEO (Milano Bicocca), Federica DE
IULIIS (Parma), Monica DE SIMONE (Palermo), Emily HURT (John Cabot
University), Rossella LAURENDI (Genova), Esteban MORENO RESANO
(Zaragoza), Andrea PELLIZZARI (Torino), Peter RIEDLBERGER (Bamberg),
Silvia SCHIAVO (Ferrara) – *In Redazione*: Francesco BONO (Parma), Francesco
Edoardo Maria COLOMBO (Insubria), Marco CRISTINI (Firenze), Linda DE
MADDALENA (Bern), Glenda FRANCONI (Perugia), Andreas HERMANN
(Tübingen), Lorenzo LANTI (Milano Statale), Sabrina Lo IACONO (Milano
Statale), Silvia MARGUTTI (Perugia), Maria Sarah PAPILO (Napoli “Federico
II”), Michele PEDONE (Pisa), Pierluigi ROMANELLO (Napoli “Federico II”),
Francesca ZANETTI (Parma), Manfredi ZANIN (Bielefeld)

La pubblicazione dei contributi non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico è subordinata alla valutazione positiva espressa da due referee con il sistema di peer review in double blind.



Jean-Michel Carrié

Dubium sapientiae initium
(R. DESCARTES, *Meditationes de prima philosophia*)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA ROMANISTICA COSTANTINIANA

PER I CINQUANT'ANNI DELLA
“COSTANTINIANA”

XXVI
ORIENTE E OCCIDENTE
IN DIALOGO

IN ONORE DI JEAN-MICHEL CARRIÉ



Il volume è stato curato da Carlo Lorenzi e Marialuisa Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2023
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXVI

PER I CINQUANT'ANNI DELLA "COSTANTINIANA"

Oriente e Occidente in dialogo

in onore di Jean-Michel Carrié

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, ali&no editrice, 2025

pp. 784; 24 cm

ISBN 978-88-6254-327-9

ISSN 1973-8293

© 2025 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.it

info@alienoeditrice.net

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).



Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

SALVATORE PULIATTI
Università di Parma

IN CONIUNCTISSIMI PARTE ALIA VALEBIT IMPERIUM.
CIRCOLAZIONE E CONOSCENZA DEL DIRITTO
NEL TARDO IMPERO

Per cercare di comprendere le ragioni delle trasformazioni intervenute nel diritto e nelle conoscenze giuridiche nel periodo successivo all'età costantiniana dobbiamo tener conto da un lato delle vicende complessive dell'Impero nel periodo compreso tra IV e V secolo, dall'altro degli spazi riservati al diritto nella società tardoimperiale. Le prime sono segnate dalla progressiva rottura dell'unità interna dello Stato imperiale e dallo spostamento del suo centro verso Oriente¹, gli altri dall'estendersi della regolamentazione giuridica a sempre nuovi settori in conseguenza della crescente pervasività dello Stato assoluto nella società e nell'economia. E se a quella divaricazione corrisponde un differenziarsi della cultura giuridica, all'estendersi degli ambiti di applicazione del diritto fa riscontro una crescente domanda di conoscenze². Ciò determinava (da un lato, sul piano dei rapporti tra Oriente

¹ Per queste vicende sintesi efficace in E. LO CASCIO, *Dalla divisione in due parti alla dissoluzione dell'organismo imperiale in Occidente*, in *Introduzione alla Storia di Roma*, a cura di E. GABBA-D. FORABOSCHI-D. MANTOVANI-E. LO CASCIO-L. TROIANI, Milano 1999, 447-463.

² Sotto il primo profilo, infatti, mentre l'affievolirsi progressivo in Occidente del senso della *romanitas* per l'accrescersi delle influenze straniere portava a una difficoltà sempre maggiore a comprendere gli aspetti più intrinsecamente tecnici dell'ordinamento giuridico romano, nella parte orientale la tradizione classica, pur chiamata a una difficile convivenza con pratiche e sensibilità a essa estranee, attirava ancora l'interesse di pratici ed esperti del diritto e più in generale degli appartenenti alle classi elevate della società. Su questi aspetti cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 258.

e Occidente) un diverso atteggiarsi nei confronti dell'eredità giuridica proveniente dall'età precedente, che finiva per riverberarsi su caratteri e qualità delle opere prodotte³. Sul piano viceversa della estensione degli spazi del diritto, la crescente domanda di conoscenze, se da un lato comportava la necessità di una maggiore e più efficace diffusione del messaggio normativo, dall'altro richiedeva una sempre più adeguata preparazione giuridica⁴.

1. *Diffusione del diritto tra IV e V secolo*

Nella situazione che si era venuta a delineare a partire dal IV sec. inevitabile appariva dunque che, nel contesto di un Impero assoluto in cui la volontà normativa del sovrano si imponeva con forza, mirando alla realizzazione di un ordinamento certo e uniforme, ai sudditi si facesse carico di un dovere ineludibile di conoscenza. Di questa necessità il

³ Cfr. in proposito L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici cit.*, 258, che sottolinea come nel nuovo contesto sociale formatosi, specie in Italia e a Roma, a partire dal IV secolo “non poteva non affievolirsi lo stesso senso della tradizione giuridica e il diritto romano apparire, più che un complesso eccellente di norme di condotta e un’opera collettiva di pensiero, una serie di regole pratiche ottenute mediante il contemperamento tra i vari sistemi di norme”.

⁴ Se il III sec. aveva visto l’agire di forze centrifughe minaccianti la stessa saldezza e unità dell’Impero, il IV sec. si apriva viceversa con l’affermazione del potere assoluto imperiale, nelle cui mani veniva ad accentrarsi ogni funzione e potestà. Al sovrano spettava organizzare e dirigere la macchina statale, stabilendo compiti e disciplinando l’attività di un apparato burocratico sempre più complesso e articolato, esercitando ogni più disparata funzione pubblica al punto che il panegirista di Massimiano, con riferimento ai tetrarchi, poteva affermare che da loro “prende avvio anche ciò che è amministrato attraverso altri” (*Pan. Lat.*, 2.11.5: *a vobis profiscitur etiam quod per alios administratur*). Su questa affermazione, e più in generale sui riflessi delle trasformazioni intervenute a inizio IV sec. sulla scienza giuridica, cfr. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici cit.*, 164-165. All’imperatore spettava però anche regolare la vita dei sudditi, disciplinarne le attività socialmente utili, dirigere l’attività economica, intervenire nei rapporti privati. Tutto questo presupponeva l’ampliarsi della regolamentazione giuridica, una sua estensione a nuovi campi di intervento in parallelo con l’allargamento dei settori di ingerenza dell’apparato statale. Naturale che nella misura in cui il diritto giungeva a regolare i più diversi ambiti della vita pubblica e privata fosse essenziale per i sudditi poter conoscere le disposizioni e acquisirne quella sufficiente consapevolezza che sola avrebbe potuto guidare il loro agire.

legislatore, tanto orientale che occidentale, era perfettamente consapevole e non mancava di sottolinearlo nei suoi interventi. In apertura del Teodosiano⁵ un frammento di una più ampia costituzione emanata da Teodosio I il 27 maggio 391 disponeva a carico di tutti i sudditi dell'Impero, come dovere civile, l'obbligo di conoscenza e di osservanza della legge imperiale⁶. Di tale provvedimento, più tardi, l'interpretazione visigotica⁷ ribadiva, in maniera estensiva, il disposto come divieto di ignorare e violare il contenuto giuridico delle disposizioni⁸. L'obbligo di conoscenza della legge da parte del cittadino lasciava a sua volta presumere l'assunzione di responsabilità da parte del legislatore nel concepire come proprio il compito di fornire i mezzi di realizzazione di tale conoscenza⁹. A quest'ultimo fine rispondevano i procedimenti diretti alla pubblicazione della legge, che prevedevano articolati meccanismi di trasmissione e comunicazione delle norme¹⁰.

Ma accanto a questi, e non meno pressanti, stavano i problemi di reperimento delle disposizioni e di individuazione della loro esatta portata. Non doveva essere facile per un abitante dell'Impero sapere quale norma fosse applicabile e ciò, in particolare, in conseguenza della suddivisione amministrativa dell'Impero in due distinte zone di governo. Quello dei rapporti legislativi tra *pars Occidentis* e *pars Orien-*

⁵ Sotto il titolo I del libro I: *De constitutionibus principum et edictis*.

⁶ CTh. 1.1.2 = C. 1.18.12: *Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus*. Che la disposizione sia il frammento di una più ampia costituzione di cui CTh. 3.1.6 riporta un altro brano è sostenuto da G. G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976, 96-101.

⁷ *Int. ad CTh. 1.1.2: Leges nescire nulli liceat aut quae sunt statuta contemnere*.

⁸ Alcuni anni più tardi, precisamente nel 454, il principio della legge quale regola di vita che dev'essere da tutti compresa onde evitarne i divieti e seguirne le prescrizioni positive trovava conferma nella legislazione di Marciano (Nov. Marc. 4 = C. 1.14.9). E nel 538, infine, Giustiniano, con lucida sintesi sulle metodiche della diffusione del diritto, ribadiva l'inefficienza scusante dell'*ignorantia iuris*, riaffermando l'imprescindibilità delle usuali forme di pubblicità (Nov. 66. 3).

⁹ Si trattava dell'offerta mediante apposita raccolta e sistemazione del *ius vetus* e della divulgazione, una volta promulgate, delle disposizioni della legislazione corrente. I problemi che si ponevano, insomma, erano quello della stabilizzazione del diritto e quello dell'acquisizione culturale dei provvedimenti legislativi che ne erano la base.

¹⁰ In argomento cfr. S. PULIATTI, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, 74, 2008, 99-133.

tis è, infatti, uno degli aspetti più controversi dell'esperienza giuridica tardoantica¹¹. Un tema, questo dell'efficacia delle costituzioni emanate da uno dei coreggenti nelle *partes* affidate al collega, che ha acquisito importanza sempre più rilevante negli studi giuridici sul tardoantico, fino a diventare centrale nelle indagini condotte a partire dal secondo dopoguerra¹². Fu allora, infatti, come è stato osservato¹³, che alcuni importanti studi avanzarono l'ipotesi che dal 364, oltre alla ripartizione burocratica, si fosse determinata una divisione del potere legislativo, nel

¹¹ Il sorgere di tale questione si legava a un quadro storico ben preciso. Essa aveva radici in una serie di trasformazioni strutturali relative all'assetto costituzionale dell'Impero, che avevano avuto inizio con la riforma tetrarchica di Diocleziano, necessaria per sopperire alle nuove e diverse esigenze a cui ormai era esposto l'immenso e vastissimo territorio, e che avevano avviato un processo di ripartizione amministrativa e territoriale che aveva portato l'Impero stesso a organizzarsi in due *partes* distinte, ciascuna con un proprio Augusto e un proprio apparato istituzionale e burocratico, pur rimanendo sempre unico dal punto di vista costituzionale. Ciò aveva generato il problema dell'ambito di applicazione delle norme, ossia se la divisione dei compiti su base geografica avesse infranto l'unità normativa dell'Impero, determinando il fenomeno del cosiddetto dualismo legislativo che avrebbe comportato l'esistenza di due distinte tradizioni per le due *partes imperii*, ovvero avesse lasciato persistere l'idea dell'unità dell'*imperium*, come attestato dalle *inscriptiones* di leggi, monete, edifici, ove compaiono sempre i nomi di tutti i colleghi.

¹² Dell'ampia letteratura in argomento si ricordano, senza pretesa di completezza, per l'esistenza di un effettivo dualismo legislativo gli studi di G. DE BONFILS, *Commune imperium divisis tantum sedibus. I rapporti legislativi tra le partes imperii alla fine del IV secolo*, in *AARC*, 13, Napoli 2001, 107-136, e, dello stesso autore, *CTh. 12.1.157-158 e il prefetto Flavio Manlio Teodoro. Appunti per un corso di lezioni*, Bari 1994, 29-35. Orientati invece nel senso di una sostanziale unità gli studi di S. PIETRINI, *Sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente*, in *SDHI*, 64, 1998, 519-528; E. DOVERE, *Corpus Theodosiani: segno di identità e offerta di appartenenza*, in *Vetere Christianorum*, 44, 2007, 59-82, poi in ID., *Medicina legum I. Materiali tardoromani e formae dell'ordinamento giuridico*, Bari 2009, 161-195. Si propone di tratteggiare "un quadro attendibile del concreto esplicitarsi dei rapporti politico-normativi tra le due partes imperii" P. LEPORE, *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, in *SDHI*, 66, 2000, 343-398, con ampi ragguagli bibliografici. In argomento cfr. anche F. PERGAMI, *Rilievi sul valore normativo delle costituzioni imperiali nel tardo impero romano: Oriente e Occidente nella legislazione di Valentiniano I e Valente*, in ID., *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 83-104; ID., *Sulla sfera di applicazione delle costituzioni imperiali in età tardoantica*, in *Signa amicitiae. Scritti offerti a G. de Bonfils*, a cura di E. DOVERE, Bari 2018, 155-182, e L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici*, cit., 347 e nt. 95.

¹³ Cfr. D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 524.

senso che le costituzioni imperiali avrebbero avuto efficacia solo nella ‘parte’ nella quale erano state emanate. Tale impostazione appare tuttavia, alla luce di più recenti studi, necessitare di un più ampio riesame, in conseguenza di alcune plausibili considerazioni avanzate in dottrina. E anzitutto è sembrato improprio continuare a utilizzare l’espressione *pars imperii* al singolare, “che ipostatizza la divisione a metà e la riferisce abusivamente al potere”¹⁴, quando nelle costituzioni imperiali il sintagma è molto raro¹⁵ e, nell’utilizzarlo, Teodosio II manifesta la chiara volontà di attenuarne la portata, “quasi a scusarsi”, precisando come si tratti bensì di *alia pars* ma *coniunctissimi imperii*¹⁶. Occorre invece considerare come l’uso consueto, attestato dalle costituzioni imperiali, è quello che fa ricorso al sintagma declinato al plurale, nell’accezione di *partes*¹⁷. Ciò indica che con quell’espressione non si intendeva tanto fare riferimento a una divisione paritetica dell’*imperium* considerato nel suo insieme, bensì piuttosto a un’area dell’orbe romano (*partes Orientis*, *partes Occidentales*), a una regione o zona che sottostava al dominio di Roma. Non dunque le due metà dell’Impero, ma aree determinate all’interno delle quali potevano esercitare la loro efficacia i provvedimenti a portata locale, che pur sempre erano adottati dal governo imperiale. In questo senso significativo è quanto si può ricavare da CTh. 14.5.1, probabilmente del 370:

Valentin. et Valens AA. Ad Olybrium pu. Quidquid erga mancipēs, qui thermarum exhibitionem Romae curant, in exercitio compendiisque salinarum scitis priorum principum cautum est, aeterna sanctione firmamus. Dat. III non. April. Treviris Valentiniano et Valente cons.¹⁸

La costituzione non solo evidenzia nell’*inscriptio* la sua portata solo ‘occidentale’, essendo indirizzata da Valentiniano I al prefetto di Roma,

¹⁴ Così D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 524.

¹⁵ Si trova in due sole costituzioni: CTh. 7.16.1 e 1.1.5 relativa al progetto del *Codex Theodosianus* del 429.

¹⁶ CTh. 1.1.5.

¹⁷ Cfr. D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 524.

¹⁸ Trad.: “Confermiamo con legge perpetua tutto ciò che è stato disposto con decreti dei precedenti principi, in ordine all’amministrazione e ai guadagni delle saline, nei confronti dei servi che curano la manutenzione delle terme di Roma”.

ma conferma nel dispositivo il preciso ambito di operatività di quanto in essa stabilito, essendo diretta a disciplinare la cura che gli schiavi erano tenuti a prestare per le terme dell'Urbe. Nello stesso senso, ma con più specifico riferimento all'impiego del plurale *partes*, assume rilevanza quanto attestato da CTh. 15.1.49 del 9 aprile 412:

Idem AA. Herculio pp. Illyrici. Constructioni murorum et comparationi transvectionique specierum universi sine ullo privilegio coartentur, ita ut in his dumtaxat titulis universi pro portione suae possessionis et iugationis ad haec munia coartentur, quo ita demum, a summis ad infimos usque sarcina decurrente, ferendi oneris non leve solacium, sed in commune omnibus profuturum communi labore curetur. Quod in partibus dumtaxat Illyricianis nostram clementiam statuisset tua sublimitas recognoscat. Dat. V id. April Constantinopoli DD. NN. Honorio VIII et Theodosio V AA. cons.¹⁹

La disposizione testimonia in maniera eloquente un uso del sintagma *partes* rivolto proprio a indicare un'area territoriale circoscritta. Essa attesta infatti l'esplicita volontà dell'imperatore Teodosio II di limitare l'efficacia delle prescrizioni con essa impartite al prefetto Erculio alle sole parti Illiricane, con ciò dimostrando come il ricorso a quel sintagma potesse servire per indicare non solo circoscrizioni territoriali ampie, ma aree geografiche ben determinate, come quelle appunto oggetto del provvedimento considerato. Alla luce di queste testimonianze risulta evidente come norme di portata limitata potessero sussistere e trovare applicazione, come d'altronde attestato dalle dichiarazioni degli stessi imperatori che "davano atto dell'esistenza di leggi di efficacia solo locale"²⁰. Una situazione, questa, che poteva determinare divergenze

¹⁹ Trad.: "Tutti senza eccezioni siano obbligati a costruire i muri e a procurare e trasportare i materiali, di modo che tutti, ciascuno secondo la ragione e la misura del suo possesso, siano tenuti per tali ragioni a questi oneri affinché, abbassandosi questo fardello dai più ricchi ai più poveri si abbia un non piccolo sollievo dal peso delle tasse e la comune fatica vada a comune vantaggio di tutti. La tua autorità confermi quanto stabilito dalla nostra clemenza con riferimento alle zone dell'Illirico". Sulla disposizione, con riguardo alla disciplina ivi stabilita, cfr. I. JACOBS, *The creation of the late antique city. Constantinople and Asia minor during the 'Theodosian renaissance'*, in *Byzantion*, 82, 2012, 113-164.

²⁰ D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 525.

nella disciplina applicata, generando particolarità per ambiti anche assai circoscritti e non necessariamente coincidenti con le due ampie aree d'Oriente e d'Occidente. Questo lascia pensare che il particolarismo normativo, di norma riferito in dottrina ad ampi ambiti territoriali, più che contrapporre Oriente e Occidente nel loro insieme si manifestasse piuttosto all'interno di queste stesse aree, generando il sospetto che la "divisione in due parti" costituisca una impostazione non del tutto idonea a rappresentare la complessa situazione normativa dell'Impero²¹. D'altra parte della perseveranza dell'idea, mai abbandonata, della permanenza, almeno sul piano formale, di una astratta unità legislativa conserva testimonianza l'attribuzione delle *leges* all'intero collegio, segno indicativo della concezione unitaria dell'*imperium* dal momento che trovava applicazione anche quando la paternità di un solo Augusto risultava dal testo stesso della costituzione, come testimoniato da Nov. 1.5, in cui Teodosio II menziona il collega Valentiniano III, mostrandosi in tal modo l'effettivo artefice della disposizione, nonostante questa sia attribuita nell'*inscriptio* ad entrambi:

Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio praefecto Orientis His adicimus nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus occidentis aliove in loco ab invictissimo principe filio nostrae clementiae, perpetuo Augusto Valentinianus posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc idem divina pragmatica nostris mentibus intimetur. Dat. XV kal. Mart. Constantinopoli, D. N. Theodosio a. XVI cons. et qui fuerit nuntiatus.

Peraltro della difficoltà a determinare l'ambito di applicazione dei provvedimenti emanati un preciso riscontro è fornito da una ben nota costituzione dell'imperatore Onorio del 398, conservata in CTh. 12.1.158:

Idem AA. (Arcadius et Honorius) Theodoro pp. Vaccillare per Apuliam Calabriamque plurimos ordines civitatum comperimus, quia iudaicae superstitionis sunt et quadam se lege, quae in Orientis partibus lata est, necessitate subeundorum munerum aestimant defendendos. Itaque hac auctoritate decernimus, ut eadem, si qua est, lege cessante, quam constat meis partibus esse

²¹ Cfr. D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 525.

damnosam, omnes, qui quolibet modo curiae iure debentur, cuiuscumque superstitionis sint, ad complenda suarum civitatum munia teneantur. Dat. id. Sept. Mediolano Honorio A. IIII et Eutychiano cons.²²

La disposizione riguardava il tentativo operato dagli abitanti di religione ebraica di alcune città dell'Italia meridionale di sottrarsi agli obblighi curiali invocando una certa legge emanata nelle *partes* dell'Oriente, che a loro dire concedeva l'immunità agli Ebrei. Ebbene l'imperatore Onorio, ritenendo dannosa quella legge (sulla cui effettiva esistenza manifestava peraltro dubbi) per le sue *partes*, ne disponeva l'abrogazione, dimostrando così di considerare efficace anche in Occidente la costituzione emanata in Oriente dal collega, ma ricondotta nell'*inscriptio* a entrambi i componenti la coppia regnante.

A quanto sin qui osservato si può aggiungere come ai fini della riflessione condotta circa una divisione del potere legislativo nell'età considerata un qualche rilievo è da attribuire anche alla considerazione dei mutevoli rapporti di potere tra colleghi, che potevano generare relazioni sbilanciate pur sotto una apparente parità, finendo per dare spazio a ingerenze del più autorevole nella sfera del collega, mettendo in discussione la prospettata esistenza di una separazione delle sfere di competenza. Accanto a questa non mancano nelle fonti attestazioni di possibili collaborazioni tra colleghi nell'adozione di norme destinate allo scopo di un più efficace perseguimento di finalità di comune interesse ai fini della salvaguardia da minacce esterne potenzialmente pericolose per la stessa sopravvivenza dello stato tardoimperiale²³. Un quadro, questo, che, al di sotto del rispetto di una formale unità legisla-

²² Trad.: "Abbiamo saputo che molte categorie di cittadini in Puglia e in Calabria mancano ai loro doveri perché sono di fede giudaica e ritengono di dover sottrarsi all'obbligo di sottostare ai loro oneri in base a una legge emanata nelle parti orientali. Dunque in base alla nostra autorità stabiliamo che, abrogata questa legge, se esiste, rivelatasi dannosa nelle mie parti, tutti coloro che in qualsiasi modo hanno doveri nei confronti della curia, qualsiasi fede professino, siano tenuti a compiere i loro doveri verso la loro città". Sulla disposizione per gli aspetti formali e i contenuti sostanziali cfr. M. HUMPHRIES, *The Emperor, the Jews, and the anatomy of the Empire*, in *Hermathena*, 200/201, 2016, 129-147.

²³ Cfr. in proposito CTh. 7.16.2 di Teodosio II del 410 relativa alla disciplina degli accessi via mare ai territori dell'impero d'Oriente, concordata con l'imperatore Onorio. Ripetizione di disposizioni d'Occidente a Oriente da parte di Teodosio II in C. 6.23.4 del 437 circa privilegi concessi da Valentiniano III a cortigiani.

tiva, pur sempre osservata, lascia trasparire un più articolato differenziarsi dell'efficacia delle disposizioni, spesso di fatto limitate nella loro operatività ad ambiti circoscritti da circostanze territoriali e politiche²⁴.

Quanto alle modalità di conoscenza e di circolazione delle disposizioni imperiali occorre osservare come i destinatari tecnici o gli altri membri della burocrazia provvedevano alla diffusione dei testi imperiali mediante la loro affissione negli appositi albi, collocati nei luoghi delle città meglio adatti secondo ragioni di visibilità e di concorso di pubblico, per un periodo di tempo determinato e ne curavano l'esecuzione²⁵. Ne risultava una diffusa circolazione dei testi normativi nelle diverse parti dell'Impero attraverso copie predisposte dalla cancelleria,

²⁴ A testimonianza delle incertezze generate dalla difficoltà di individuare l'ambito di applicazione delle disposizioni adottate appare rilevante osservare (come sottolineato da D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 526) come nel regolare per l'avvenire in CTh. 1.1.5 i rapporti legislativi con il collega l'imperatore Teodosio non abbia affrontato il problema della validità delle costituzioni emanate nell'altra parte, ma si sia soffermato sulle modalità della loro trasmissione, mostrando come il problema da risolvere non fosse tanto quello dell'efficacia delle costituzioni emanate in passato (di cui si dava per scontata l'efficacia generale), ma quello delle modalità carenti e lasciate all'iniziativa privata con cui erano portate a conoscenza dell'altra parte: CTh. 1.1.5 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad senatum. *In futurum autem si quid promulgari placuerit, ita in coniunctissimi parte alia valebit imperii, ut non fide dubia nec privata adsertione nitatur, sed ex qua parte fuerit constitutum, cum sacris transmittatur adfatibus in alterius quoque recipiendum scriniis et cum edictorum sollemnitate vulgandum. missum enim suscipi et indubitanter optinere conveniet, emendandi vel revocandi potestate nostrae clementiae reservata. Declarari autem invicem oportebit nec admittenda aliter*. Dat. VII kal. April. Const(antino) p(oli) Florentio et Dionysio cons. Per l'incidenza sull'efficacia delle disposizioni di fattori contingenti, legati a situazioni circoscritte o assetti del potere cfr. F. PERGAMI, *Considerazioni sui rapporti legislativi fra Oriente e Occidente: unità normativa o partage législatif?*, in *Studi in onore di A. Metro*, a cura di C. RUSSO RUGGERI, IV, Milano 2010, 527-535, poi in F. PERGAMI, *Studi di diritto romano tardoantico*, Torino 2011, 471-478, il quale osserva che "il tema dell'unità o della separazione legislativa nella realtà tardoantica, lungi dal presentarsi in termini generali ed univoci, si pone in termini differenti nei diversi momenti storici dello svolgimento dell'attività normativa e nei singoli settori della disciplina positiva nel quadro di una realtà istituzionale che si adatta alle caratteristiche e alle esigenze connesse al vario articolarsi dell'assetto del potere".

²⁵ Nov. 82 ep. In tal modo si raggiungeva la consegna dei testi alla conoscenza sia degli operatori del diritto, che dovevano curarne l'applicazione, sia dei destinatari-fruitori, che dovevano osservarli o utilizzarli.

non sempre identiche tra loro²⁶: così Const. Sirm. 6 risulta indirizzata al prefetto del pretorio della Gallia in data 4 luglio 425 e nei due estratti conservati in CTh. 16.2.47 inviata al *comes rerum privatarum* (in data 8 ottobre 425) e in quello conservato in CTh. 16.5.62 al *praef. urbis* Fausto (in data 6 agosto 429).

Const. Sirm. 6. Impp. Theodosius A. et Valentinianus Caes. Amatio v.i. praef(ecto) pr(ae)t(o)r(io) Gall(iarum). Privilegia ecclesiarum vel clericorum omnium, quae saeculo nostro tyrannus inviderat, prona devotione revocamus ... Illustris itaque auctoritas tua omni aevo mansura quae iussimus in provinciarum missa notitiam praecipiet [...] custodiri [...] ut in omnibus circa ecclesiastica privilegia veterum principum statuta serventur. Diversos vero episcopos nefarium pelagiani et caelestiani dogmatis errorem sequentes per Patroclum sacrosanctae legis antistitem praecipimus conveniri [...]. Sane quia religiosos populos nullis decet superstitionibus depravari, manichaeos omnesque haereticos vel schismaticos sive mathematicos omnemque sectam catholicis inimicam ab ipso aspectu urbium diversarum exterminari debere praecipimus, ut nec praesentiae quidem criminorum contagione foedentur. Iudaeis quoque vel paganis causas agendi vel militandi licentiam denegamus. Data VII idus Iulias Aquileiae D. N. Theodosio A. XI et Valentiniano cons.

La costituzione – Const. Sirm. 6 – riguarda la restituzione dei privilegi sottratti alle chiese e al clero dall'usurpatore Giovanni (423-425) e in particolare il ripristino della giurisdizione episcopale sui chierici. Essa è una copia di una legge nella versione inviata al prefetto del pretorio della Gallia e contiene elementi particolari inerenti la sua giurisdizione. Altri tre estratti della medesima legge sono riportati nel Codice Teodosiano, ma nessuno di questi deriva dalla stessa copia da cui proviene Const. Sirm. 6, come testimoniato dalle numerose varianti ad

²⁶ Così Nov. 143 = 150, relativa al ratto, era stata inviata contemporaneamente il 21 maggio 563 ad Aerobindo, prefetto del pretorio per l'Oriente, e a Leone, prefetto del pretorio per l'Italia; in altri casi, invece, la trasmissione avveniva in momenti distinti: così ad es. Nov. 125 *De iudicibus* era stata inviata a Pietro prefetto del pretorio il 15 ottobre 543 e nella copia conservata nell'*Authenticum* a Gabriello, *praefectus urbis*, il 18 dicembre 543.

essi relative²⁷. Esistevano dunque della medesima disposizione imperiale almeno tre versioni indirizzate ai tre prefetti [occidentali] di Gallia, Italia e Africa²⁸ e di Roma a testimonianza dell'attenzione posta dalla cancelleria imperiale alle peculiarità dei contesti cui una medesima disposizione doveva essere applicata.

A ben considerarlo nel suo complesso, tuttavia, il sistema di pubblicazione delle leggi seguito nel Tardoantico non andava esente da problemi sostanziali e formali, riguardanti rispettivamente il grado di conoscenza giuridica raggiungibile dai sudditi cui i provvedimenti erano destinati e la condizione di integrità e di autenticità conservata dai testi nei vari passaggi privati²⁹. Troviamo nella letteratura patristica testimonianza indicativa delle reazioni sociali che la ricezione delle norme imperiali generava. L'impatto sulla vita di una comunità dell'arrivo di tali disposizioni è vividamente riportato per l'Oriente dalla descrizione che Giovanni Crisostomo fa del loro ricevimento in una città, ma la situazione non doveva essere molto diversa in Occidente. Nelle Omelie sulla Genesi³⁰ egli evoca l'effetto dell'arrivo delle norme imperiali per mostrare ai membri delle comunità cristiane con quanto maggior timore essi dovessero ascoltare la Parola di Dio:

IOAN. CHRIS., *Hom. in Gen.*, 27 (PG. 53.112): Un silenzio profondo regna quando quelle disposizioni sono lette. Non c'è il

²⁷ Uno è tratto dalla versione indirizzata al prefetto di Roma (CTh. 16.5.62) e contiene una variante specificamente riferita al suo ambito di competenza. Gli altri due estratti (CTh. 16.2.47 e 16.5.64) provengono dalla versione indirizzata al *comes rei privatae*. Essi tuttavia differiscono dal testo di Const. Sirm. 6. Queste divergenze hanno fatto supporre che gli estratti indirizzati al *comes* discendessero o comunque fossero collegati da una versione diversa, forse in origine inviata al prefetto del pretorio d'Italia (e da questi inoltrata al *comes*).

²⁸ J.F. MATTHEWS, *Laying down the Law. A Study of the Theodosian Code*, New Haven-London 2000, 155-160, lo deduce dal fatto che altre due disposizioni sempre sui privilegi ecclesiastici, CTh. 16.2.46 e 16.5.63, emanate nello stesso torno di tempo, erano indirizzate al proconsole d'Africa

²⁹ Cfr. in proposito S. PULIATTI, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI*, 74, 2008, 99-133, ID., *Vivere sotto la legge. Conoscenza e diffusione del diritto in età tardoimperiale*, in *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, a cura di P. FERRETTI-M. FIORENTINI, Trieste 2020, 135-193; ID., *Il legislatore all'opera: cultura e metodi della cancelleria in età tardoantica*, in *Koinonia*, 47, 2023, 419-443.

³⁰ PG 53.112.

minimo rumore; ognuno ascolta con la massima attenzione gli ordini contenuti in esse. Chiunque fa il minimo rumore, interrompendo con ciò la lettura, corre il più grande pericolo. Tutti devono stare in piedi con paura e trepidazione [...] per capire quello che è letto.

2. *Lo stato della cultura giuridica*

La conoscenza di questa pletorica e pervasiva normazione, e più in generale del diritto nel suo complesso, si rivelava dunque indispensabile qualunque fosse l'attività che si intendeva iniziare, e tanto più lo era per i giovani che volessero intraprendere una carriera di successo. Del resto, le concezioni pedagogiche romane includevano la conoscenza del diritto fra i doveri essenziali del cittadino, come per il Tardoantico ribadiva, intorno alla metà del III secolo, il maestro di Gregorio Taumaturgo additandola quale "viatico" indispensabile per un promettente avvenire³¹.

Alle forme aristocratiche della formazione familiare e privata di età repubblicana il Tardoantico aveva sostituito, nel quadro di una crescente monopolizzazione della cultura in genere e di quella giuridica in particolare, forme pubbliche di apprendimento organizzate in appositi centri di insegnamento³². Per la parte orientale ruolo di spicco era rivestito dalla scuola di Berito, la sede dell'apprendimento di Gregorio Taumaturgo, qualificata "madre del diritto" o "nutrice delle leggi" a sottolinearne la qualità altissima dell'insegnamento e la primazia rivestita rispetto alle altre sedi dell'Oriente³³. A metà del IV sec. l'*Expositio*

³¹ *Panegyricus ad Origenem* 5.60, ove Gregorio, riportando le esortazioni del maestro, ricordava che questo lo spronava col dirgli che "la conoscenza del diritto sarebbe stata il miglior viatico, sia che volesse diventare un retore di quelli che patrocinano nei tribunali, sia che scegliesse un altro mestiere". In proposito cfr. D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 526.

³² Che il tardo impero avesse percepito l'importanza della cultura giuridica come *instrumentum regni* e ne perseguisse un crescente controllo è sottolineato da G. COPPOLA BISAZZA, *Sui rapporti tra intellettuali e potere nella tarda antichità*, in *Iura*, 57, 2008-2009, 93-119. Per il ruolo rivestito dalle scuole in questa età e l'organizzazione degli studi giuridici cfr. A. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli 2011, specialmente 13-35.

³³ In proposito cfr. N. VAN DER WAL-J.H.A. LOKIN, *Historiae iuris Graeco-Romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453*, Groningen 1985, 20-24. A testimoniare l'attrazione esercitata dall'insegnamento impartito nella scuola di

totius mundi ne esaltava la capacità formativa e di trasmissione universale del sapere giuridico:

Expositio totius mundi, 25: [...] Berytus, civitas valde deliciosa et auditoria legum habens per quam omnia iudicia Romanorum stare videntur. Inde enim viri docti in omnem orbem terrarum adsident iudicibus et scientes leges custodiunt provincias, quibus mittuntur legum ordinationes.

Ma se la scuola di Berito costituiva, attraverso la collocazione nei vari territori dei propri allievi, un polo essenziale di diffusione delle conoscenze giuridiche, essa esercitava d'altro canto una non meno rilevante forza attrattiva: era presso le sue scuole, infatti, che conveniva la gioventù delle altre province per apprendere il diritto. Una reciproca interazione di cui fornisce attestazione la stessa legislazione imperiale e in particolare quella di Diocleziano³⁴. Con una disposizione conservata nel Codice giustiniano egli infatti permise che fino all'età di venticinque anni potessero sottrarsi agli obblighi verso le città di provenienza, continuando gli studi, i futuri avvocati (*scholastici*) dell'Arabia, venuti a Berito "per dedicarsi agli studi liberali e soprattutto per le lezioni di diritto"³⁵:

C. 10.50.1. Diocl. et Maxim. AA. Severino et ceteris scholasticis Arabiis. Cum vos adfirmetis liberalibus studiis operam dare, maxime circa professionem iuris, consistendo in civitate Berytorum provinciae Phoenices, providendum utilitati publicae et spei vestrae decernimus, ut singuli usque ad vicesimum quintum annum aetatis suae studiis non avocentur.

Al centro di apprendimento di Berito si affiancava Costantinopoli, la cui scuola, nonostante si trovasse nella capitale, rivestiva minor pre-

Berito e la volontà del potere imperiale di favorirne l'attività stanno le immunità concesse da Diocleziano agli studenti frequentanti i suoi corsi attestate in C. 10.50.1.

³⁴ Al fondatore del sistema tetrarchico si deve infatti un provvedimento che dimostra la sensibilità del potere imperiale circa la rilevanza del diritto nella società tardoimperiale e la necessità di creare le condizioni per favorirne l'apprendimento.

³⁵ D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 527.

stigio e autorità. In ogni caso, al di là del diverso successo, questi luoghi di insegnamento nel corso del IV secolo continuarono a prosperare, contribuendo ad assolvere un ruolo fondamentale nel profilarsi di quel “rinascimento protobizantino”, fonte di un peculiare umanesimo, che ebbe per teatro le città dell’Oriente ancora nel V secolo e di cui “la scuola giuridica di Berito s’avvantaggiò e fu essa stessa motore”³⁶. Nella loro attività e in particolare nello studio della giurisprudenza classica gli *antecessores* beritensi portarono “la mentalità di retori, di filosofi, di teologi affinata nell’elaborazione dei dogmi cristiani”, ma rimase loro sempre estranea quella capacità di interpretazione creativa che era invece stata propria del *respondere* dei giuristi del Principato. Ad essi non restava che la semplice capacità di esegesi dei testi classici, le cui opere canonizzate finirono per conoscere un progressivo irrigidimento dei valori normativi inclusi. Di ciò reca traccia lo stile didattico di alcune opere tardoimperiali, come gli *scholia Sinaitica*, e di numerosi frammenti papiracei (fra cui *P. Haun.* 45)³⁷.

In contrapposto nella parte occidentale il centro di apprendimento più famoso era quello di Roma, il cui successo attirava studenti da diverse parti dell’Impero³⁸, invogliati anche da particolari concessioni disposte in loro favore dal potere imperiale³⁹, il che ebbe a suscitare le rimostranze di Libanio. Questi in un suo discorso deplorava che per i

³⁶ Così D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 527.

³⁷ Per tutti questi aspetti cfr. D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 527, che osserva come il metodo seguito fosse quello “dell’utilizzazione diretta dei classici, in latino, con glosse e annotazioni spesso in greco”.

³⁸ Una flessione si registra in chiusura del IV sec. e di essa conserva l’eco una costituzione di Valentiniano III (Nov. 32.6-8 del 451) col porla esplicitamente in connessione con “la catastrofica invasione dei nemici, di cui ha sofferto l’Italia”. Per effetto di essa in molti luoghi si faticava a trovare personale giudiziario competente, una carenza cui sopprimevano gli avvocati che provenivano dalle province, attirati dalla possibilità di patrocinare presso le giurisdizioni superiori dei *praefecti praetorio* e *urbi*. Da CASSIOD., *Variae* 9.21.5, all’incirca del 533, e dalla costituzione *Omnem*, con la quale Giustiniano riordinava l’assetto degli studi giuridici superiori per Roma, Costantinopoli e Berito, possiamo ricavare come un insegnamento di diritto a Roma fosse comunque ancora attivo agli inizi del VI secolo.

³⁹ Una costituzione di Caracalla aveva concesso l’immunità a quanti vi risiedessero per seguirne gli insegnamenti (cfr. FV. 204) e ancora nel 370 una costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano attestava l’alta affluenza di giovani attirati dalla fama dei suoi *studia* (CTh. 14.9.1). In proposito D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 527.

suoi studenti “ormai i successi venissero da altro, dalla lingua latina [...] e dallo studio della legge”⁴⁰, e constatava con amarezza che “la presente congiuntura ha concesso ad altri insegnamenti quella primazia che apparteneva al nostro [...]. Di qui quelle frequenti traversate di giovani, quelle navigazioni che non conoscono altro tragitto che quello di Roma”⁴¹. Ma lo stesso Libanio non mancava di ricordare il successo della scuola di Beirut e non a torto ne sottolineava l’insidiosa concorrenza⁴². In Oriente infatti lo studio del diritto aveva acquistato un’importanza ben maggiore che in Occidente, come effetto di alcune differenze fondamentali nella struttura sociale delle due parti dell’Impero. Mentre in Oriente quegli studi erano imprescindibili per poter accedere ai posti più elevati dell’apparato burocratico, in Occidente, viceversa, le cariche di vertice erano ancora appannaggio degli appartenenti all’ordine senatorio che, considerando il ricoprirle un privilegio esclusivo, ne escludevano i ceti inferiori. Inoltre, il rivestire posizioni di prestigio all’interno dell’apparato burocratico implicava la conoscenza del latino, la lingua dell’amministrazione: di qui l’importanza degli studi di diritto, impartiti in latino, rispetto a quelli di retorica, in greco, e il successo delle prestigiose scuole orientali di diritto. Questo non poteva che comportare un nuovo fervore di studi, una rinnovata attenzione verso il materiale classico, cui gli *antecessores* delle scuole orientali si rivolgevano utilizzando il bagaglio delle loro conoscenze retoriche e filosofiche. Un ‘classicismo’, questo delle scuole postclassiche – come è stato definito –⁴³, che non portò a una rinnovata elaborazione sistematica dei valori contenuti nelle decisioni dei giuristi classici, ma a un lavoro di mera esegesi di quei testi, con un inevitabile irrigidimento dei risultati da essi prodotti⁴⁴. Ma se nello studio diretto delle opere dei classici sta il merito

⁴⁰ LIB., *Orat.* 2.44.

⁴¹ LIB., *Orat.* 43.4-5. Si sofferma in particolare sui rapporti tra insegnamento tradizionale e cultura cristiana Y. MODÉLAN, *L’empire romain tardif. 235-395 ap. J.-C.*, Paris 2006², 228-231.

⁴² Un quadro dell’insegnamento giuridico in età tardoimperiale e della sua evoluzione in J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l’Église aux IV^e et V^e siècles*, Paris 1979², 86-90.

⁴³ M. TALAMANCA, *Il diritto nelle epoche postclassiche*, in *Collatio iuris romani, Études dédiées à Hans Ankum*, Amsterdam 1995, 541-548.

⁴⁴ Di quei testi si conservavano le soluzioni, ancorché contrastanti, senza tentare alcuno sforzo di armonizzazione che andasse al di là del semplice richiamo a passi paralleli. Di questo modo di operare sono esempio gli *Scholia Sinaitica*, raccol-

indiscutibile delle scuole orientali a loro confronto ben diversa era l'impostazione di quelle occidentali: in esse all'utilizzo diretto delle opere classiche si tendeva a sostituire antologie o brevi epitomi, e alla volontà di interpretare e chiarire il contenuto dei testi utilizzati subentrava un intento attualizzante volto ad aggiornare il materiale giurisprudenziale o legislativo con le innovazioni introdotte in età tarda⁴⁵. Di queste tendenze è in particolare espressione un'opera realizzata nel V sec. nella parte occidentale dell'Impero: l'*Epitome Gai.* Essa costituisce non soltanto una rielaborazione delle Istituzioni di Gaio, ma ne rappresenta una rivisitazione sintetica in due libri a uso didattico, aggiornata per l'appunto alle innovazioni del diritto e della pratica (manca infatti la sintesi del IV libro dedicato all'ormai superato processo formulare, limitandosi l'epitome ai primi tre libri dell'opera gaiana)⁴⁶. In questa si-

ta di annotazioni sui libri 35-38 del commentario *ad Sabinum* di Ulpiano, redatte in greco da un anonimo autore intorno alla metà del V sec., in cui si sviluppa una mera attività esplicativa del testo classico considerato. In essa infatti lo scoliasta commenta il testo ulpiano avvalendosi dell'apporto fornito da altre opere di Ulpiano o di altri giureconsulti (Paolo, Modestino, Marciano, Fiorentino, a testimonianza della ampiezza delle conoscenze possedute) e da costituzioni tratte dai Codici Gregoriano, Ermogeniano o Teodosiano. Così in tema di rottura degli sponsali e di restituzione delle arre *Sch. Sin.* 1.2 richiama un provvedimento del Codice Teodosiano inserito in CTh. 3.5.14. In proposito cfr. D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 527.

⁴⁵ Qualunque fosse l'attività da essi svolta, sia che si trattasse della compilazione di antologie di brani giurisprudenziali o legislativi, sia che si trattasse della realizzazione di parafrasi o epitomi di testi classici, i giuristi delle scuole occidentali si preoccupavano di riflettere le innovazioni della pratica e della legislazione e di semplificare il materiale utilizzato al fine di renderlo più facilmente accessibile.

⁴⁶ Accanto all'*Epitome* si possono ricordare anche i c.d. *Fragmenta Augustodunensia* (rinvenuti in un palinsesto della biblioteca di Autun), ma, mentre la prima forniva una rielaborazione dell'opera gaiana, questi ultimi ne costituiscono una semplice parafrasi, ossia un commento realizzato con l'intento di spiegare agli allievi il significato delle Istituzioni di Gaio evidentemente ancora in uso nell'insegnamento. E che la prima riflettesse uno sforzo maggiore di elaborazione, sensibile a nuove esigenze e concezioni che si andavano affermando, è testimoniato dalla nuova classificazione delle cose che le distingue in *res nostri iuris, divini iuris et publici iuris* (*Epit. Gai.* 2.1.1, in contrapposto a quella gaiana che le divideva in *res divini iuris et humani iuris*), escludendo dalle *res divini iuris*, per farle rientrare in quelle *publici iuris*, le mura e le porte della città, forse in ossequio all'influenza delle nuove concezioni cristiane; e dalla netta decisione assunta, in confronto alle perplessità ancora manifestate da Gaio (*dubitari potest*), con lo stabilire all'atto della cattura (e non a quello della morte) il momento dell'assunzione dello *status* di *sui iuris* del

tuazione, pur in assenza di giuristi in senso proprio, non si può tuttavia dire che difettasse la circolazione del diritto e mancasse una conoscenza delle principali fonti normative. Abbiamo attestazione che, sempre in Occidente, Dalmazio, *rector* della Gallia Lugdunense all'inizio del V secolo conosceva perfettamente le Dodici Tavole, l'editto del pretore e le costituzioni imperiali. Una iscrizione ce ne fornisce attestazione:

ILS 8987: Ius ad iustitiam revocare aequ(u)mque tueri / Dalmatio lex est quam dedit alma fides / bis sex scripta tenet praetorisque omne volumen / doctus et a sanctis condita principibus / hic idem interpret legum legumque minister [...].

Del resto, quest'ampiezza di riferimenti, com'è stato rilevato⁴⁷, non è poi sorprendente, se si considera che "sempre nella Gallia di V secolo inoltrato c'era chi delle Dodici Tavole faceva oggetto di insegnamento, come il dotto Leone personalmente incontrato da Sidonio Apollinare": SID. APOLL., *Carmina* 23.446-449: *sive ad doctiloqui Leonis aedes (quo bis sex tabulas docente iuris ...)*⁴⁸.

figlio di un *pater familias* deceduto in prigionia, questo in riconoscimento di una più ampia autonomia giuridica dei sottoposti a potestà. In tal senso con altri esempi J. GAUDEMET, *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV^e et V^e siècles* cit., 100-102. Maggiore originalità dunque della prima opera rispetto alla seconda, ma sempre avente come punto di riferimento la grande eredità dei giuristi classici. È proprio questa eredità complessa e talvolta soverchiante, difficile in ogni caso da gestire, che genererà quel clima di incertezza e confusione così diffuso nel V sec. da costituire la determinante di alcuni decisivi interventi imperiali.

⁴⁷ Cfr. per queste attestazioni D. MANTOVANI, *Il diritto da Augusto al Theodosianus* cit., 528-529.

⁴⁸ Se dal piano della formazione del diritto ci si sposta a quello della pratica applicazione, non si può non osservare come la considerazione operante nel tardo impero degli uffici come premi e ricompense non potesse non influire negativamente anche sui criteri con cui venivano scelti i loro detentori, cui in linea di massima era riservato l'esercizio della funzione giudicante. Si badava più ai motivi d'ordine personale che spingevano all'assunzione delle cariche o a spinte esterne, quali la necessità di fronteggiare le aspettative dei ceti plutocratici, che al possesso da parte dell'aspirante dei requisiti richiesti per il posto da ricoprire. Teodosio II, nella costituzione del 438 con cui pubblicava il Codice, sottolineava come prima della sua riforma la scienza giuridica fosse inesistente (Nov. Theod. 1 *Saepe nostra clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes et studia nutriuntur, tam pauci rarique extiterint, qui plene iuris civilis scientia ditarentur, et in tanto lucubrationum tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae*

E che la preparazione giuridica potesse incidere sulle capacità di giudizio e di comprensione del funzionario, determinandone la perspicuità delle valutazioni, è indicato con evidenza, almeno per l'Oriente, dal giudizio reso, ancora nel VI sec., da Giovanni Lido su Pietro Patrizio:

LYD., *De magistratibus* 2.26: Conoscendo meglio di ogni altra persona le leggi nelle quali era stato istruito fino dalla sua più tenera infanzia, avvocato del popolo in caso di bisogno, egli si rivelò un magistrato veramente grande, mostrando [...] una acuta capacità di giudizio che lo rendeva capace di render giustizia con integrità, senza che i capricci della sorte gli facessero mai piegare la schiena.

Nel brano lo storico sottolinea con evidenza l'acutezza del *magister*, facendola discendere dalle competenze giuridiche possedute: Pietro era infatti avvocato famoso, noto per l'abilità oratoria e per la padronanza e conoscenza delle norme⁴⁹.

E conoscenze professionali non dovevano mancare agli *adsessores*, che assistevano i magistrati in particolare nell'esercizio delle funzioni giudicanti, e che di norma, almeno in età giustiniana, erano tratti da-

doctrinae), e nel 451 Valentiniano III, come già osservato, ribadiva la costante carenza di personale giudiziario competente come conseguenza delle devastazioni provocate dall'invasione visigotica (Nov. Val. 32.6: *Notum est post fatalem hostium ruinam, qua Italia laboravit, in quibusdam regionibus et causidicos et iudices defuisse hodieque ignaros iuris et legum aut raro aut minime repperiri*). Così negli uffici civili una qualifica precisa non era richiesta – nella legislazione del VI sec. si pretendevano solo generici requisiti morali e sociali –: prevaleva ancora il punto di vista romano tradizionale, secondo cui l'amministrazione, anche nel ramo finanziario e giuridico, era alla portata di tutti (cfr. in argomento A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano. 284-602 d.C.*, II, Milano 1974, 727-736). Per alcuni incarichi, tuttavia, in relazione alla specificità dei compiti affidati, si era affermata l'esigenza di competenze adeguate: così per il questore e i *magistri scriniorum*, che si occupavano esclusivamente di questioni legali e della corrispondenza, era invalsa la tendenza a nominare avvocati e retori. E competenze in campo giuridico, almeno a partire dal 460, finivano per possedere coloro che rivestivano il governatorato delle province, essendo di norma la carica rivestita da *adsessores* che avevano in precedenza esercitato l'avvocatura (C. 2.7.11 di Leone. Cfr. pure C. 2.7.17 pr., 2.7.22.4 e 2.7.24.4).

⁴⁹ Cfr. in proposito F. GORIA, *Il giurista nell'Impero romano d'Oriente (da Giustiniano agli inizi del secolo XI)*, in *Fontes minores XI*, Frankfurt 2005, 169, ora in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Goria*, a cura di P. GARBARINO-A. TRISCIUOGGIO-E. SCIANDRELLO, Alessandria 2016, 727.

gli avvocati che avevano conseguito una preparazione giuridica⁵⁰. Di questa essi dovevano avvalersi nel coadiuvare gli organi ai quali erano affiancati, integrandone le spesso carenti competenze giuridiche con le conoscenze acquisite, che ne rendevano possibile una imprescindibile opera di interpretazione, spesso altrimenti preclusa, almeno a quanto sottolineava ancora nel VI sec. Giustiniano⁵¹.

Di come poi sugli esiti del dialogo normativo tra Oriente e Occidente potessero incidere cultura, prassi e convinzioni religiose una testimonianza significativa ci è offerta dalla normativa relativa all'incesto e in particolare dalla disciplina stabilita nel Tardoantico per i rapporti tra cugini⁵². Teodosio I, con una disposizione non pervenuta, di cui abbiamo però numerose attestazioni indirette, le aveva severamente punite tra 386 e 392 (*ignium et proscriptionis supplicium*) lasciando però spazio alla possibilità di dispense. Il divieto così sancito, che sovvertiva una risalente tradizione di liceità, trovava supporto nel pensiero patristico che, con Ambrogio e Agostino, aveva dato giustificazione e sostegno dottrinale a quel divieto. Pochi anni dopo, nel 396, esso trovava riaffermazione ad opera di un provvedimento di Arcadio e Onorio⁵³ che ne ribadiva la vigenza mitigandone solo le sanzioni, ristrette alla nullità del matrimonio e a conseguenze di natura patrimoniale. Il divieto non doveva però persistere a lungo, quasi certamente a causa delle resistenze della pratica. Nel 405, con disposizione speciale diretta a regolare il matrimonio tra parenti in linea collaterale, Arcadio e Onorio provvedevano ad abrogare in

⁵⁰ In proposito, per le competenze degli *adseccutores* presso la prefettura del pretorio, cfr. anche LYD., *De mag.* 3.11, e CASSIOD., *Var.* 4.19.

⁵¹ Nov. 82, praef. Lo stesso disposto novellare sottolinea peraltro, con altrettanta chiarezza, l'esigenza di preparazione professionale in capo agli organi giudicanti col promuovere una significativa riforma del corpo dei giudici pedanei della Capitale, in cui il fermo richiamo al criterio della competenza e di una adeguata preparazione professionale costituisce, come è stato sottolineato, "il primo tentativo, nel mondo romano, di creare un corpo di giudici 'di professione'". Così F. GORIA, *Il giurista nell'Impero romano d'Oriente* cit., 176, ora in *Diritto romano d'Oriente* cit., 734.

⁵² In proposito cfr. S. PULIATTI, *S. Ambrogio, vescovo di Milano, ispiratore e testimone del diritto tardoantico*, in *Studi in onore di A. Metro*, V, Milano 2010, 135-162; ID., *Tra letteratura e diritto. Strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. NERI-B. GIROTTI, Milano 2016, 31-50.

⁵³ CTh. 3.12.3 = C. 5.5.6.

Oriente il divieto dagli stessi sancito nel 396, liberalizzando così le nozze tra cugini mediante l'abolizione delle regole *prisci iuris* e il riconoscimento della legittimità dei figli e della trasmissione ereditaria in loro favore⁵⁴, mentre Onorio e Teodosio II, a loro volta, mitigavano in Occidente la severità della disposizione teodosiana in consonanza con la più ampia liberalizzazione disposta da Arcadio, ma soltanto un quadriennio dopo, nel 409⁵⁵, con un ritardo probabilmente dovuto alla minore difficoltà di imporre il divieto sia per la tendenza del pensiero cristiano ad ampliare i limiti dell'incesto, sia per la prevalenza della pratica esogamica in quella parte dell'Impero. Presupposti culturali diversi e incidenza di fattori religiosi giocavano un ruolo decisivo nelle scelte normative adottate dalle cancellerie e se in Oriente, cioè in un ambito etnico e socio-culturale in cui il matrimonio tra cugini rientrava nella più completa normalità, Arcadio poteva prima ridurre la severissima pena stabilita dal padre (396 d.C.) e poi eliminare del tutto il divieto (405 d.C.), viceversa in Occidente, in condizioni sociali diverse e, possiamo aggiungere, soprattutto sotto l'influsso più diretto e decisivo di personalità cristiane come Ambrogio e Agostino, Onorio non poteva che semplicemente ribadire (409 d.C.) il divieto imposto da Teodosio, insistendo tuttavia sulla possibilità di concedere dispense dietro suppliche rivolte direttamente all'imperatore. Del resto di questa diversità di presupposti culturali più avanti nel tempo reca attestazione il Breviario Alariciano. I compilatori visigoti, in ossequio alla tradizione occidentale che voleva vietate le nozze tra cugini, hanno infatti omissa la costituzione di Arcadio più recente, ossia quella liberalizzatrice (C. 5.4.19), conservando solo la costituzione di quell'imperatore (CTh. 3.12.3 = C. 5.5.6) che manteneva il divieto pur temperandolo. Si sarebbe operata dunque una scelta precisa, conforme alle costumanze prevalenti operanti in quella parte dell'Impero, riducendo in conseguenza la portata del titolo 3.7 del Teodosiano.

Vicende delle costumanze matrimoniali delle grandi famiglie di fede pagana, pensiero patristico, prassi consolidate esercitavano un ruolo decisivo in quel dialogo tra le cancellerie che pur sempre presupponeva un sentire unitario di fondo⁵⁶. Nell'affrontare il profilo dei

⁵⁴ C. 5.4.19 *data* a *Nicaea* e indirizzata – come la precedente – da Arcadio e Onorio al prefetto dell'Oriente *Eutychianus*.

⁵⁵ CTh. 3.10.1 = C. 5.8.1 *data* a Ravenna.

⁵⁶ Come osservato, forse in maniera un po' apodittica ma certamente in-

rapporti tra Oriente e Occidente questo particolare angolo visuale che, pur non escludendo le diversità, si proponga di indagare gli aspetti di contatto e di dialogo all'interno dell'Impero, verificandone l'ampiezza e la profondità, costituisce un punto di osservazione sicuramente peculiare da cui muovere per approfondire gli studi in merito.

SINTESI

Il saggio intende riconsiderare i rapporti normativi tra Oriente e Occidente nel IV e V secolo alla luce delle più recenti posizioni della dottrina e delle indicazioni delle fonti in una prospettiva che, pur non escludendo le diversità, ha come obiettivo quello di mettere in luce gli aspetti di contatto e di dialogo all'interno dell'Impero, l'ampia circolazione delle conoscenze giuridiche e i rapporti tra cancellerie. Ciò per consentire di meglio valutare il grado di penetrazione del sentimento di appartenenza a una medesima realtà che in quell'età tendeva pur sempre ad accomunare gli abitanti dell'Impero, anche al di là delle peculiarità delle situazioni locali che spesso la legislazione imperiale si trovava costretta ad affrontare.

dicativa, dal Jones nel suo *Later roman Empire* “un cittadino romano delle classi superiori si sentiva a casa propria dovunque viaggiasse” (A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, Milano 1981, 1482). Un senso di appartenenza diffusa permeava l'esistenza degli abitanti dell'Impero, che si riconoscevano in modi di vita comuni (abitazioni, attrattive, luoghi di svago), in analoghe forme di produzione (proprietà terriera e colonato), in assetti familiari e sociali assimilabili (legami personali, familiari e successori), in comuni sistemi di scambio e di trasferimento delle merci (mercati e forme di negoziazione che animavano città e villaggi rendendoli luogo di incontro per individui di ogni nazionalità). E anche se i sentimenti degli strati più umili non coincidevano totalmente con quelli delle classi più elevate non abbiamo indizi diffusi di un distacco più netto da quel sentire comune o di ostilità marcata verso la comune *koinè* romana. Gli stessi abitanti di lingua greca delle province orientali, sebbene orgogliosi della loro eredità culturale e delle loro tradizioni, nel IV secolo percepivano ormai di essere quello che formalmente erano dagli inizi del III secolo, ossia appartenenti al mondo romano.

PAROLE CHIAVE

Oriente e Occidente – Legislazione imperiale – Cultura giuridica – Diffusione del diritto.

ABSTRACT

The paper aims to reconsider the relations between East and West in the 4th and 5th centuries from a legal point of view. The most recent scholarly literature and the evidence of the ancient sources will be analysed in a perspective that has the objective of highlighting the contacts and dialogue within the empire, the wide circulation of legal knowledge and the interaction and mutual influences between the imperial chancelleries, without excluding the diversity between the two parts. The essay thus provides a better understanding of the degree of penetration of the belief of belonging to the same community, which tended to unite all the inhabitants of the empire in this period, even beyond the peculiarities of the local situations that imperial legislation was often forced to deal with.

KEYWORDS

Eastern and Western Empire – Imperial Legislation – Legal Culture – Circulation of Legal Knowledge.

Indice generale

ULRICO AGNATI, <i>Il dialogo tra Oriente e Occidente. Il caso della legislazione sul ripudio</i>	7
PAOLA BIAVASCHI, <i>Quod numquam fere accidit. Considerazioni sulla relazione tra opere gromatiche tardoantiche ed elementi di geometria greca</i>	41
PHILIPPE BLAUDEAU, <i>Chercher à rétablir le contact en plein schisme acacien. Étude d'une tentative de renouement entre les sièges d'Alexandrie et de Rome menée sous les auspices impériaux en 497</i>	63
FILIPPO BONIN, <i>La riunificazione costantiniana delle strutture amministrative dell'impero: il laboratorio della penisola italiana</i>	87
FRANCESCO BONO, <i>Filio Iustiniano Iohannes episcopus urbis Romae. A proposito di C. 1.1.8</i>	109
JOSÉ LUIS CAÑIZAR PALACIOS, <i>El discurso oficial sobre la unidad del estado en los años 284-337: una propuesta de lectura desde la legislación tardoimperial</i>	127
EMILIO CAROLI, <i>I progetti codificatori di Teodosio II fra Oriente e Occidente: considerazioni preliminari</i>	157
MARCO CRISTINI, <i>La figura dell'ambasciatore nelle relazioni tra le gentes e l'impero d'Oriente nel VI secolo</i>	171
PAOLA OMBRETTA CUNEO, <i>Una costituzione occidentale per reintegrare il vescovo Atanasio nella sede di Alessandria in Egitto</i>	197
DAVIDE DAINESI, <i>I concili nella Chiesa antica, la forgia di una istituzione imperiale</i>	211
MARÍA VICTORIA ESCRIBANO PAÑO, <i>Oriente y Occidente: el diálogo político entre las dos partes del imperio bajo la dinastía teodosiana (395-455)</i>	231
IOLE FARGNOLI, <i>La fine dei giochi gladiatori tra Oriente e Occidente</i>	265
CARLO FERRARI, <i>Prima origo mali: Claudiano, Rufino e la partitio del 395</i>	285

FRANCESCA GALGANO, <i>Verso Oriente. Riflessioni sull'identità fra estetica e integrazione</i>	311
ANNA MARIA GIOMARO, MARIA LUISA BICCARI, <i>Corrieri, trasporti, relazioni pubbliche d'affari sulle strade romane</i>	331
GIOVANBATTISTA GRECO, <i>La mobilità studentesca in CTh. 14.9.1</i>	355
ORAZIO LICANDRO, <i>L'Occidente conteso: Vandali, Ostrogoti e Giustiniano. Una storia tra unità e frammentazione</i>	371
RITA LIZZI TESTA, <i>Dalla divisione all'unità: un papa, un generale, una principessa in dialogo</i>	425
ESTEBAN MORENO RESANO, <i>Los archivos oficiales en el Codex Theodosianus</i>	453
FABRIZIO OPPEDISANO, <i>Il senato tra la città di Romolo e la città di Costantino</i>	471
MICHELE PEDONE, <i>Le origini della manumissio in ecclesia tra Oriente e Occidente</i>	493
ANDREA PELLIZZARI, <i>Tra Antiochia e l'Italia: le relazioni di Libanio con Roma e Milano attraverso alcune lettere degli anni di Costanzo II</i>	523
ELENA PEZZATO HECK, <i>La destinazione dei lucri nuziali mortis causa secondo Nov. Val. 35.8-9 e il libro siro-romano di diritto: un dialogo tra Occidente e Oriente?</i>	537
ALEXANDRA PIERRÉ-CAPS, <i>Sacratissimus comitatus. L'entourage impérial dans le Code Théodosien, approche sémantique (IV^e-V^e s.)</i>	561
SALVATORE PULIATTI, <i>In coniunctissimi parte alia valebit imperii. Circolazione e conoscenza del diritto nel tardo impero</i>	579
DAVIDE REDAELLI, <i>Orientali in Italia e a Roma. Il contributo della documentazione epigrafica</i>	601
UMBERTO ROBERTO, <i>La crisi del senato di Roma in età giustiniana e le conseguenze sulla riflessione politica a Costantinopoli</i>	627
SILVIA SCHIAVO, <i>CTh. 7.16.2: comunicazione e mobilità di persone fra Occidente e Oriente</i>	653
BOUDEWIJN SIRKS, <i>Constitutional Aspects of the Division of the Roman Empire between East and West</i>	673
MARCO URBANO SPERANDIO, <i>La circolazione dei testi normativi tra Oriente e Occidente nel IV sec. d.C.: disposizioni costantiniane in tema di donazione nei Fragmenta Vaticana</i>	697
SANTO TOSCANO, <i>La via dell'Oriente nel primo cristianesimo: Girolamo da Roma a Betlemme</i>	735
<i>Atti</i>	759
<i>Materiali</i>	777
<i>Quaderni di lavoro</i>	779

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2025

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.it